

L.R. n. 16/2014 art. 27 quater.

Avviso pubblico per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia, come regione di passaggio di cultura, storie e genti, da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche, nonché attraverso la realizzazione di registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling ed attività espositive.

CAPO I - FINALITÀ E RISORSE	3
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni.....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente	3
CAPO II - SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTERNARIATO.....	3
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	3
Art. 5 soggetti esclusi.....	4
Art. 6 partenariato.....	4
Art. 7 soggetti partner	4
CAPO III - PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI	4
Art. 8 progetti ammissibili.....	4
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili.....	4
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi	4
Art. 11 cumulo di contributi	4
CAPO IV - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	5
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione	5
Art. 13 presentazione della domanda	5
Art. 14 cause di inammissibilità della domanda.....	6
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	6
CAPO V - ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	6
Art. 16 istruttoria delle domande	6
Art. 17 commissione di valutazione.....	7
Art. 18 criteri di valutazione dei progetti e determinazione dell'entità del contributo concedibile	7
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili.....	7
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata	8
CAPO VI - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	8
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione	8
Art. 22 presentazione della rendicontazione.....	9
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo	9
Art. 24 valutazione del progetto realizzato	9
Art. 25 rideterminazione del contributo.....	9

CAPO VII - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	10
Art. 26 obblighi del beneficiario.....	10
Art. 27 variazioni del progetto.....	10
CAPO VIII - ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE	11
Art. 28 ispezioni e controlli	11
Art. 29 revoca del contributo.....	11
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 30 rinvio.....	11

CAPO I - FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità

Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato "Avviso", in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 quater, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata "Legge" e del decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2019, n. 123 (Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16), di seguito denominato "Regolamento", disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia, come regione di passaggio di cultura, storie e genti, da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche, nonché attraverso la realizzazione di registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling ed attività espositive, in futuro denominato per semplicità **"Avviso ricerca 2022 – Terra di passaggio"**.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
 - a) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dal progetto. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi, le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali di qualsivoglia natura e genere percepite nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso.
 - b) Firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro **300.000,00**.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi, di cui al presente Avviso, è il Servizio attività culturali, di seguito denominato "Servizio".

CAPO II - SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTERNARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
 - a) Enti locali del Friuli Venezia Giulia;
 - b) Enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
 - c) Articolazioni territoriali di Enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
 - d) Enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
 - e) Società cooperative che per statuto svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e) possiedono i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

- a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso le associazioni di categoria e le fondazioni bancarie.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. Possono essere partner i seguenti soggetti:
- a) Enti locali;
 - b) Enti pubblici;
 - c) Enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fini di lucro;
 - d) Società cooperative che svolgono attività culturali o artistiche;
 - e) Soggetti di cui all'art. 5.
2. Ciascuno dei partner fornisce un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere riconosciuta ai fini finanziari dal soggetto beneficiario.
4. I partner possono partecipare a più progetti relativi al medesimo Avviso. Il richiedente può essere partner di altri progetti.
5. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III - PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i progetti aventi le finalità del presente Avviso.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili.

1. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Il contributo richiedibile è compreso tra euro **10.000,00** ed euro **20.000,00**.
2. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concedibile a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo progetto in graduatoria non finanziato.
4. Nei limiti di cui al comma 1, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
5. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'entità e la provenienza delle

ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, è considerata valida l'ultima domanda ammissibile in ordine di tempo.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione redatta esclusivamente sui modelli di cui al successivo comma 5):
 - a) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri oggettivi e qualitativi ai sensi del successivo art. 18;
 - b) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 4;
 - c) il quadro logico del progetto;
 - d) le attestazioni di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), le ulteriori dichiarazioni e gli impegni al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26;
 - e) il modulo F23 o F24 attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.
4. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa. La procura e/o la fotocopia del documento d'identità possono essere oggetto di integrazione in fase istruttoria, fermo restando la sussistenza dei requisiti al momento di presentazione della domanda.
5. I fac-simile dei documenti di cui ai commi 3 e 4, sono approvati, modificati o integrati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettera c) o la sua compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 4, presentano domanda al Servizio esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione

con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda, di cui al comma 1, è presentata a partire dalle ore **09:00:00 del 23/03/2022** e perentoriamente entro le ore **16:00:00 del 27/04/2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda, di cui al comma 1, è inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura di cui al precedente articolo 12, comma 4 o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b).
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 2 per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domanda on line, pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o disguidi di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:
 - a) relative a progetti non aventi le finalità del presente Avviso e dell'art. 27 quater della Legge;
 - b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 4 del presente Avviso;
 - c) mancata sussistenza, ove necessario, del requisito di procuratore al momento di presentazione della domanda;
 - d) se la firma digitale sulla procura è basata su un certificato scaduto;
 - e) presentate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 13, comma 1 del presente Avviso;
 - f) prive dei documenti indicati all'articolo 12, comma 3, lettere a) e b) del presente Avviso;
 - g) presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del presente Avviso;
 - h) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 16, comma 2 del presente Avviso, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V - ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 in capo ai richiedenti e attribuisce i punteggi in base ai criteri oggettivi di cui alla **Tabella 1**.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa

regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

3. Qualora nella domanda non siano indicati, nelle apposite sezioni della modulistica di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), tutti gli elementi e le informazioni richieste, necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 18, comma 1, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio (punti zero).
4. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 3 lett. a)**.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai punti 4) e 5).

Art. 17 commissione di valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del Regolamento, i progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da una commissione di valutazione che attribuisce i punteggi qualitativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati;
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10/BIS della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pervengano controdeduzioni, il Servizio, per le determinazioni del caso, può avvalersi della Commissione di valutazione.

Art. 18 criteri di valutazione dei progetti e determinazione dell'entità del contributo concedibile

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti dalla Tabella 1 del presente Avviso i criteri di valutazione oggettivi e qualitativi dei progetti e i rispettivi punteggi attribuibili. A parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nei criteri qualitativi;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.
2. A seguito dell'attribuzione dei punteggi oggettivi e qualitativi, l'entità del contributo concedibile è determinata nelle misure che seguono:
 - a) nel caso di attribuzione di un punteggio complessivo tra 70 e 100 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - b) nel caso di attribuzione di un punteggio complessivo tra 60 e 69 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - c) nel caso di attribuzione di un punteggio complessivo tra 50 e 59 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
4. Nei casi di cui al comma 2 lettere b) e c) dovranno essere specificate, con le modalità previste dall'articolo 21 comma 4 lettera b) punto 3) l'entità e la fonte di cofinanziamento necessarie a garantire la parte di fabbisogno non coperte da contributo regionale. Il cofinanziamento comprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'art bonus regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del Regolamento, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, è approvata la graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo con la sintesi delle

motivazioni di non ammissibilità. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del Regolamento, a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione del contributo. L'assegnatario deve comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC) l'accettazione e trasmettere, con le modalità di cui al successivo comma 3, le schede dei partner indicate nella domanda, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, decorsi i quali il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono sottoscritte digitalmente con le modalità di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) dal legale rappresentante del partner ovvero da un suo procuratore o per gli enti pubblici dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento. La procura, redatta nelle forme di cui all'art. 12 comma 4 del presente Avviso, deve essere allegata alla scheda partner.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo viene riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni di cui all'art.17 in ordine al punteggio attribuito al progetto.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge, l'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali.
3. Non possono essere concessi contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dall'articolo 10 comma 1, salvo il caso di cui all'articolo 18, comma 2. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie con decreto emanato dal Direttore Centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato, modificato o integrato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. La rendicontazione della spesa è predisposta ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
 - b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
 - 1) il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso;
 - 2) eventuali ulteriori finanziamenti ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda;
 - 3) l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale, nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, lettere b) e c) del presente Avviso.

5. E' altresì allegata alla rendicontazione, ove necessario, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione secondo il modello approvato e pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione attività culturali.
6. Qualora la rendicontazione e i documenti facenti parte integrante della medesima siano firmati digitalmente, la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Avviso; ove siano sottoscritti con firma autografa, deve essere altresì allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. Il messaggio di posta elettronica certificata per la rendicontazione e le eventuali successive comunicazioni ha obbligatoriamente ad oggetto l'indicazione **"Rendicontazione Avviso ricerca 2022 – Terra di passaggio"**. La rendicontazione è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario.
2. La rendicontazione è presentata entro il termine del **30 novembre 2023**, pena la revoca del contributo.
3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato per 180 giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'esame della rendicontazione accerta la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo pena la revoca dello stesso.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 20 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli articoli 25 e 29.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria della rendicontazione, viene redatto l'atto di approvazione della medesima.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto dall'articolo 21, comma 4, lettera b), n. 3), la Commissione di valutazione di cui all'articolo 17, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1, la Commissione ritenga che il progetto realizzato sia sostanzialmente diverso da quello presentato, si applica l'articolo 27, commi 2 e 3.
3. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1, la Commissione ritenga che il progetto realizzato non sia sostanzialmente diverso da quello presentato, l'importo del contributo viene confermato.

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:

- a) emerga che l'importo del contributo concesso è superiore al fabbisogno di finanziamento. In tal caso si applica al contributo concesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno;
 - b) la spesa sostenuta e rendicontata risulti inferiore al contributo concesso. Il contributo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
2. Il contributo è altresì rideterminato nei casi previsti dall'articolo 27, comma 3, lettera a).
 3. Il contributo rideterminato, pena la revoca, non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero, qualora inferiore, all'importo assegnato ai sensi dell'art. 18 comma 2.

CAPO VII - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, specificando nell'oggetto la dicitura **"Avviso ricerca 2022 – Terra di passaggio"** ai sensi dell'articolo 13, comma 6 dell'Avviso;
 - b) comunicare tempestivamente e comunque entro i termini di presentazione del rendiconto eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - c) rispettare i termini e le condizioni previsti dal presente Avviso;
 - d) mantenere i requisiti di cui all'articolo 4 per tutta la durata del progetto oggetto di contributo;
 - e) presentare la rendicontazione della spesa con le modalità ed entro i termini di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento e dell'articolo 28 dell'Avviso;
 - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi del seguente articolo 27;
 - h) apporre il logo della Regione e il lettering **"#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA"** su tutto il materiale promozionale del progetto quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento;
 - j) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
 - k) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
 - l) il beneficiario del contributo dovrà concedere alla Regione Friuli Venezia Giulia la licenza d'uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato del materiale risultante dal progetto oggetto di finanziamento;
 - m) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo nei casi di cui all'art. 18 comma 2 lettere b) e c);
 - n) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della Commissione di valutazione che in tal caso viene appositamente riconvocata, a verificare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio;
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 30 per cento rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 29;
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 30 per cento, in relazione all'originaria posizione in graduatoria comportano alternativamente:

- a) la rideterminazione del contributo concesso qualora la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale inferiore a quella assegnata, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 lettere b e c;
 - b) la revoca del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria o nel caso previsto dall'articolo 18, comma 3;
4. I commi 2 e 3 si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 23.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi previsti dal presente Avviso:
- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa con le modalità e nei termini previsti ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22;
 - d) mancata presentazione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 23, comma 2;
 - e) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di cui all'art. 10 comma 1 o all'importo assegnato ai sensi dell'art. 18 comma 2.
 - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 e comma 3 lettera b);
 - g) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi dell'art. 24 comma 2.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

Tabella 1
(riferita agli articoli 16, 17 e 18 dell'Avviso)

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI
a)	CRITERI OGGETTIVI	20/100		
a) 1	Capacità del richiedente di attrarre finanziamenti per progetti di studio e ricerca in campo storico ed etnografico nonché per attività culturali (comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS regionale ex art. 7, commi dal 21 al 31, L.R. 13/2019).	Punti 7	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio (2019-2021)	
			Finanziamenti da privati (aziende, fond. bancarie, ecc.)	Punti 2
			Finanziamenti pubblici	Punti 3
			Finanziamenti per i quali è stato concesso l'ART BONUS regionale.	Punti 2
a) 2	Coinvolgimento di istituti storico etnografici, scientifici e istituzioni museali anche con la divulgazione del materiale prodotto.	Punti 5		
			NO	0 punti
			SI	5 punti
a) 3	Apporto di fondi al progetto (pubblici e/o privati) diversi dal contributo regionale	Punti 8	Apporti di fondi al progetto, diversi dall'contributo regionale	
			Apporti di fondi fino a 499 euro	Punti 0
			Apporti di fondi da 500 fino a 1.999 euro	Punti 1
			Apporti di fondi da 2.000 fino a 3.999 euro	Punti 2
			Apporti di fondi da 4.000 fino a 5.999 euro	Punti 4
			Apporti di fondi da 6.000 fino a 9.999 euro	Punti 6
			Apporto di fondi oltre 9.999 euro	Punti 8

La modulistica riferita ai criteri oggettivi dev'essere compilata sul portale informatico istanze Online (IOL)

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI
b)	CRITERI QUALITATIVI	80/100		
b) 1	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso e competenza del soggetto nella gestione amministrativa degli Avvisi.	Punti 5		
			Nessuna	Punti 0
			Insufficiente	Punti 1
			Non del tutto sufficiente	Punti 2
			Sufficiente	Punti 3
			Buona	Punti 4
			Ottima	Punti 5
b) 2	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto e dell'Avviso, come espresso nel Quadro Logico; (*1) (*1) I risultati devono essere ottenuti a un costo adeguato	Punti 10		
			Insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10
b) 3	Rilevanza del materiale storico etnografico interessato dal progetto	Punti 10		
			Insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10
b) 4	Apporto di fondi al progetto riconosciuti utili ai fini dell'ART Bonus regionale ex art.7, commi da 21 a 31, LR 13/2019	Punti 2	-	-
			Non presente	Punti 0
			Presente	Punti 2

b) 5	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani (fino a 35 anni compiuti) studiosi, ricercatori, videomaker, fotografi etc. (specificandone il ruolo all'interno del progetto)	Punti 10		
			Nessuno	Punti 0
			Insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10
b) 6	Fruibilità dei materiali prodotti (tecniche utilizzate e modalità di diffusione dei materiali prodotti)	Punti 15		
			Nessuno	Punti 0
			Insufficiente	Punti 3
			Quasi sufficiente	Punti 6
			Sufficiente	Punti 8
			Discreto	Punti 10
			Buono	Punti 12
			Distinto	Punti 13
			Ottimo	Punti 15
b) 7	Composizione del parternariato (Composizione della rete parternariato)	Punti 5		
			Nessuno	Punti 0
			Insufficiente	Punti 1
			Non del tutto sufficiente	Punti 2
			Sufficiente	Punti 3
			Buono	Punti 4
			Ottimo	Punti 5
b) 8	Qualità del parternariato (Qualità delle attività svolte dai partner (*)) (*) In coerenza col quadro logico)	Punti 5		
			Assente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 1
			Non del tutto sufficiente	Punti 2
			Sufficiente	Punti 3
			Buono	Punti 4
			Ottimo	Punti 5

b) 9	Qualità della proposta progettuale con particolare riferimento allo scopo dell'Avviso.	Punti 18		
			Insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 6
			Sufficiente	Punti 8
			Discreto	Punti 10
			Buono	Punti 12
			Distinto	Punti 15
			Ottimo	Punti 18

	Totale punteggio massimo	Punti 100		
--	---------------------------------	----------------------	--	--